

## COMUNE DI MARIGLIANELLA

IL COMMISSARIO *AD ACTA* NOMINATO DAL DIFENSORE CIVICO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA.

Il Commissario *ad acta* del Comune di Mariglianella col compito di coordinatore anche dell'attività commissariale per il Comune di Marigliano;

Visto l'art. 136 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visto il ricorso al Difensore civico del Consiglio regionale della Campania n. 287/2019 riguardante il sito ex Agrimonda;

Viste le ordinanze n. 26 del 3 maggio 2019, n. 29 del 9 maggio 2019 e n. 39 del 30 luglio 2019 del Sindaco del Comune di Mariglianella riguardanti il divieto assoluto di esumungimento e utilizzo dell'acqua di falda, l'obbligo di comunicazione senza indugio, l'ispezione quotidiana del Comando di Polizia municipale, il preavviso di allontanamento ma non assicurano la pubblica incolumità né idonee misure di messa in sicurezza;

Vista la nota prot. 25759 del 3 maggio 2019 dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania che si conclude rappresentando "*l'obbligo di porre in essere idonee misure di MISE (messa in sicurezza di emergenza) atte a eliminare il rilascio di esalazioni maleodoranti, verosimilmente dovuto agli stessi fitofarmaci che con l'aumento di temperatura ambientale, associata alla loro tensione di vapore, tendono a volatilizzare, oltre a porre in essere l'attivazione della procedura di Bonifica*";

Visto l'esame congiunto già tenuto dal Difensore Civico il 21 gennaio 2020;

Vista la relazione prot. 12631 del 18 ottobre 2019 del Comune di Mariglianella;

Vista la nota del Difensore Civico prot. 2392U del 14 febbraio 2020 con cui, nel sollecitare le operazioni di caratterizzazione e bonifica, chiedeva di valutare di adottare urgenti ordinanze nelle more;

Vista la nota prot. 3618 dell'11 marzo 2020 del Comune di Mariglianella di integrazione della citata relazione prot. 12361;

Constatato, in particolare, che con la nota prot. 3548 del 10 marzo 2020 il Comune di Mariglianella ha evidenziato il riparto delle competenze con l'amministrazione regionale;

Ritenuto che sono prioritarie le esigenze di garantire l'incolumità e la salute dei cittadini, perché ogni situazione antigienica determina pericolo di diffusione di malattie e quindi minaccia per l'incolumità per i cittadini;

Visto l'invito prot. 0007748/u del 3 giugno 2020 del Difensore civico al Comune e al Sindaco del Comune di Mariglianella e al Comune e al Sindaco del Comune di Marigliano ad adottare ogni provvedimento necessario, ivi comprese ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 54 comma 4 del decreto legislativo 267 del 2000, realizzando comunque idonee misure di tutela e di MISE, con espressa avvertenza che, in mancanza, si sarebbe provveduto tramite commissario *ad acta* nominato ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 267 del 2000;

Vista l'intervenuta nomina del Commissario *ad acta* nel Comune di Mariglianella, per un periodo pari a 60 giorni, per adottare ogni provvedimento necessario, ivi comprese ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 54 comma 4 del decreto legislativo 267 del 2000, realizzando idonee misure di tutela e di MISE e incaricati di coordinare l'intera attività commissariale anche per il Comune di Marigliano;

Visto il sopralluogo avvenuto in data 14.7.2020 presso il sito "ex Agrimonda" nel Comune di Mariglianella alla presenza anche del commissario *ad acta* nominato per il Comune di Marigliano, Avv. Isabella Luciani;

Visto che il Servizio Ambiente ed il Responsabile del Settore Ambiente p.t. del Comune di Mariglianella, nella persona del Dott. Giovanni Del Gaudio, ha rappresentato in data 16 luglio 2020 che:

- *“ con nota n. 7288 del 3/6/2020 il Difensore Civico Regionale invitava "il Comune e il Sindaco del Comune di Mariglianella e il Comune e il Sindaco del Comune di Marigliano ad adottare ogni provvedimento necessario, ivi comprese ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 54 comma 4 del decreto legislativo 267 del 2000, comunicando a questo Difensore Civico nel termine del 21 giugno 2020, realizzando comunque idonee misure di tutela e di MISE, con espressa avvertenza che, in mancanza, si provvederà tramite commissario ad acta nominato ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 267 del 2000";*
- *con nota prot. 7479 del 08/06/2020, il Comune, preso atto della citata nota del difensore civico, chiedeva testualmente "al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 3 SUD, in qualità di organo tecnico preposto alla valutazione dei rischi sanitari, di effettuare con immediatezza e comunque non oltre il 12 giugno 2020, un sopralluogo presso il sito 'Ex Agrimonda' per acclarare la sussistenza di eventuale pericolo attuale e concreto per la salute pubblica, onde consentire a questo Comune l'adozione dei provvedimenti del caso, difettando in carenza di presupposti, il potere di adottare le ordinanze ex art 54 comma 5 TUEL ;*
- *con nota prot. 961 dell'1 giugno 2020, il Dipartimento di Prevenzione UOPC n. 48 dell'ASL Napoli 3 SUD, non evidenziava particolari ragioni di urgenza, limitandosi a ribadire quanto già acclarato con precedente propria nota prot. 1702 del 27/9/2019, testualmente "a tutela della salute pubblica, al fine di evitare con il tempo la proliferazione di microorganismi e insetti e fenomeni putrefattivi maleodoranti, la necessità di adottare un sistema idoneo alla eliminazione dell'inconveniente " ;*
- *il Responsabile del Servizio Ambiente di questo ente ha provveduto ad effettuare un ulteriore sopralluogo in data 15/06/2020 nel corso del quale ha riscontrato un aggravio della situazione igienico-sanitaria dovuta alle piogge degli ultimi giorni con un aumento del ristagno dell'acqua lungo i lati del sito e il distacco del telo nell'angolo SUD-OVEST del muro di cinta (giusta relazione prot.n. 7750 del 15/06/2020) e ha rappresentato, pertanto, la necessità dell'emissione, a tutela della salute, dell'igiene pubblica e della vivibilità urbana, di un invito- diffida nei confronti dell'Ente regionale per la rimozione delle acque stagnanti presenti nel sito, nonché per la riparazione del telo che è stato formalizzato con nota prot.n. 7811 del 16/06/2020, trasmessa tra l'altro, alla S.V.Ill.ma per doverosa conoscenza;*
- *la Regione Campania a seguito di ulteriore diffida da parte di questo ente prot.n.8440 del 01/07/2020 ha provveduto all'eliminazione dell'acqua e al ripristino del telone eliminando tutti gli inconvenienti presenti e potenziali “a tutela della salute pubblica, al fine di evitare con il tempo la proliferazione di microorganismi e insetti e fenomeni putrefattivi maleodoranti" giusta prescrizione del Dipartimento di Prevenzione UOPC n. 48 dell'ASL Napoli 3 SUD, ASL, innanzi richiamata”;*

Visto che nella citata nota, viene dato atto che la Regione ha nominato - con decreto n. 288 del 29/06/2020 - il RUP per avviare le attività di doverosa caratterizzazione ambientale di cui all'art. 242 D. Lgs. 152/2006 e viene altresì riferito che il Comune ha indicato le figure professionali richieste per l'intervento e, dunque, è stato dato finalmente avvio al procedimento di caratterizzazione del sito; Visti gli atti ed i documenti tutti del procedimento;

Vista la risonanza e l'importanza che la questione continua a rivestire riguardo la salute e l'incolumità delle persone e la salubrità dell'ambiente;

## DECRETA

di assegnare un termine pari a 30 gg. per la presentazione del piano di caratterizzazione ed ulteriori 30 gg. per l'autorizzazione del piano con eventuali prescrizioni integrative (art. 242 D. Lgs. 152/2006), provvedendosi *medio tempore* alla totale messa in sicurezza del sito e del telo di HDPL già installato e presentando una mensile e dettagliata relazione al Difensore Civico presso la Regione Campania al fine di verificare lo stato dei luoghi, ricevere aggiornamento sullo stato del procedimento e, infine, consentire di definire il procedimento.

Viene fatto salvo il compimento di attività ulteriori commissariali e, comunque, l'adozione di ulteriori provvedimenti di competenza del Difensore civico in caso di inerzia da parte delle Amministrazioni in indirizzo.

Con osservanza.

Roma, 29 settembre 2020

Avv. Antonino Galletti  
(firmato digitalmente)

Il Presente provvedimento viene inoltrato via PEC ai seguenti destinatari:

### **Difensore Civico presso la Regione Campania**

Via PEC [protocollo.organismi@consiglio.regione.campania.legalmail.it](mailto:protocollo.organismi@consiglio.regione.campania.legalmail.it)

Sindaco del Comune di Mariglianella

Via PEC [comune.mariglianella@asmepec.it](mailto:comune.mariglianella@asmepec.it)

Sindaco del Comune di Marigliano

Via PEC [protocollo@pec.comunemarigliano.it](mailto:protocollo@pec.comunemarigliano.it)

Commissario ad acta Comune di Marigliano

Via PEC [isabellaluciani@ordineavvocatiroma.org](mailto:isabellaluciani@ordineavvocatiroma.org)

Giunta regionale della Campania

Direzione generale per la difesa del suolo ed ecosistema

Via PEC [dg.500600@pec.regione.campania.it](mailto:dg.500600@pec.regione.campania.it)

Città metropolitana di Napoli

Direzione ambiente, sviluppo del territorio, sanzione

Via PEC [cittametropolitana.na@pec.it](mailto:cittametropolitana.na@pec.it)

ASL NA 3 Sud

Via PEC [ds.48.uopc@pec.aslnapoli3sud.it](mailto:ds.48.uopc@pec.aslnapoli3sud.it)